

**QUESITO 1:** Premesso che nell'avviso in oggetto si tratta dei requisiti da possedere (esperienza triennale nel servizio: almeno 1 servizio di rassegna stampa telematica per enti pubblici, in ognuno dei tre anni 2018, 2019, 2020), è possibile, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, ricorrere all'avvalimento tramite altro operatore economico per ovviare alla mancanza dei requisiti di cui sopra nella fase successiva alla presente, ovvero a seguito dell'invito alla procedura negoziata?

**RISPOSTA 1:** Per poter concorrere allo svolgimento del servizio, il candidato deve possedere in proprio il requisito richiesto. L'art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti, relativo all'avvalimento, prevede che, per quanto riguarda le «esperienze professionali pertinenti» (come nel caso in questione), è possibile «avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Nel caso concreto dell'appalto di Lissone, la ditta dei cui requisiti di esperienza pregressa ci si vuole avvalere sarebbe pertanto l'unica a poter svolgere l'intero servizio, mentre l'operatore titolare della domanda di partecipazione non potrebbe eseguirne alcuna parte, né pertanto fatturare.

**QUESITO 2:** L'eventuale dichiarazione di avvalimento va presentata in questa fase o nella fase successiva alla presente, ovvero a seguito dell'invito alla procedura negoziata?

**RISPOSTA 2:** Poiché il possesso dei requisiti deve essere dichiarato contestualmente alla manifestazione d'interesse, in caso di avvalimento per assenza/carenza degli stessi è in questa fase che deve essere presentata tutta la documentazione (dichiarazioni e contratto) indicata nell'art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti. Si precisa tuttavia che, nel caso specifico del quesito 1 (mancanza dei requisiti), l'impresa ausiliaria ai cui requisiti di esperienza si ricorrerebbe avrebbe l'obbligo di eseguire il 100% dei servizi, con implicita – e in concreto non ammissibile - elusione dei limiti al subappalto stabiliti dall'art. 105 del Codice stesso.